

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited

(Causa C-275/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione — Articolo 9 — Accesso ai servizi di diffusione via cavo — Nozione di «cavo» — Ritrasmissione da parte di terzi mediante Internet di programmi di emittenti televisive commerciali — «Live streaming»)

(2017/C 121/03)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited

Convenute: TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited

Con l'intervento di: The Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Virgin Media Limited

Dispositivo

L'articolo 9 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, con particolare riferimento alla nozione di «accesso ai servizi di diffusione via cavo», deve essere interpretato nel senso che non rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione e non è autorizzata da questa una normativa nazionale che esclude una violazione del diritto d'autore in caso di ritrasmissione immediata via cavo, eventualmente anche mediante Internet, nella zona di trasmissione iniziale, di opere diffuse su canali televisivi soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico.

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2015.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA

(Causa C-354/15) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articoli 8, 14 e 19 — Notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta — Assenza di traduzione dell'atto — Allegato II — Modulo standard — Assenza — Conseguenze — Notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento — Mancata restituzione dell'avviso di ricevimento — Ricezione dell'atto da parte di un terzo — Presupposti di validità della procedura]

(2017/C 121/04)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Évora

Parti

Ricorrente: Andrew Marcus Henderson

Convenuta: Novo Banco SA

Dispositivo

1) Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, secondo la quale, qualora un atto giudiziario, notificato a un convenuto che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione o in una lingua che il convenuto comprende oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se sussistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, l'omissione del modulo standard contenuto nell'allegato II di tale regolamento comporta la nullità di detta notificazione o comunicazione, anche se tale nullità deve essere eccepita dallo stesso convenuto entro un dato termine o dall'inizio del giudizio e prima di qualsiasi difesa nel merito.

Lo stesso regolamento impone, invece, che una simile omissione sia regolarizzata conformemente a quanto da esso disposto, tramite la consegna all'interessato del modulo standard contenuto nell'allegato II di detto regolamento.

2) Il regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida, anche se:

- l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata contenente l'atto da notificare al suo destinatario è stato sostituito con un altro documento, purché quest'ultimo offra garanzie equivalenti in materia di informazioni fornite e di prova. Spetta al giudice adito nello Stato membro mittente sincerarsi che il destinatario abbia ricevuto l'atto di cui trattasi in condizioni tali che i suoi diritti della difesa siano stati rispettati;
- l'atto da notificare o da comunicare non è stato consegnato al suo destinatario in persona, purché sia stato consegnato a una persona adulta che si trova all'interno della residenza abituale di tale destinatario, in veste o di familiare o di suo dipendente. Spetta, eventualmente, a detto destinatario dimostrare, con ogni ammissibile mezzo di prova dinanzi al giudice adito nello Stato membro mittente, di non avere potuto effettivamente apprendere che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento giudiziario in un altro Stato membro, o identificare l'oggetto e la causa della domanda giudiziale, o disporre di tempo sufficiente per preparare la propria difesa.

(¹) GU C 302 del 14.9.2015.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz — Germania) — Alphonse Eschenbrenner/Bundesagentur für Arbeit

(Causa C-496/15) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Articolo 45 TFUE — Regolamento (UE) n. 492/2011 — Articolo 7 — Parità di trattamento — Lavoratore frontaliero soggetto all'imposta sul reddito nello Stato membro di residenza — Indennità versata dallo Stato membro di impiego in caso di insolvenza del datore di lavoro — Modalità di calcolo dell'indennità di insolvenza — Considerazione fittizia dell'imposta sul reddito dello Stato membro d'impiego — Indennità di insolvenza inferiore alla retribuzione netta anteriore — Convenzione bilaterale preventiva della doppia imposizione)

(2017/C 121/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz